



COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Prov. di CHIETI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ufficio Notifiche - Commercio - Tributi



Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2015

Versamento II rata - saldo 2015

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, come convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Visto il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133, come convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5

Vista la Deliberazione di C.C. n. 7 del 27/05/2014 di approvazione del Regolamento Comunale IMU;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/08/2015, con cui sono state approvate le aliquote IMU da applicare nell'anno d'imposta 2015;

informa:

► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015

Entro il 16 dicembre 2015 deve essere effettuato il versamento della II rata a titolo di saldo IMU per l'anno d'imposta 2015.

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, ed i terreni agricoli, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. È dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di

godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

La II rata è versata a saldo dell'imposta **complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla I rata versata entro il 16 giugno. La II rata deve essere versata entro il 16 DICEMBRE 2015.**

Nei Comuni montani i terreni agricoli sono esenti

Le aliquote da applicare sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE	Codice Tributo
- Abitazioni principali accatastate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,45%	3912
- Unità immobiliari di categoria B possedute da associazioni ed ONLUS (art. 10 D.Lgs. 460/97)	0,90%	3918
- Unità immobiliari di categoria C/1, C/3 ed A/10 ⁽⁵⁾ , destinate ad uso strumentale della propria attività o locati per attività d'impresa	0,90%	3918
- Fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (eccetto i fabbricati inclusi in D/10 ad uso strumentale)	0,90%	3925
-	0,76%	
- aree fabbricabili	0,90%	3916
- immobili diversi da quelli individuati nelle precedenti casistiche	0,90%	

Alle abitazioni accatastate in A/1, A/8 e A/9 è applicata la detrazione pari ad € 200,00. La **detrazione** è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare

è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota di utilizzo** dell'abitazione stessa. Si rammenta che per i **fabbricati del gruppo**

"D" l'imposta calcolata ad aliquota standard, nella misura dello **0,76%** è versata a favore dello Stato, ad esclusione di quelli accatastati in categoria D/10.

► IMMOBILI ESCLUSI

Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze **sono escluse**, ad eccezione di quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono altresì **esclusi** i fabbricati assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati nonchè le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali del regolamento comunale e dalla normativa vigente, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito dal D.M. infrastrutture 22/04/2008; all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

► FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Si rammenta che sono **ESENTI** i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati su tutto il territorio nazionale.

► Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012.

Si ricorda, comunque, che sia il Regolamento che le tariffe sono reperibili sul sito del Ministero delle Finanze nonché sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.celenzasultrigno.com/iuc--imu--tasi.html>

Per il calcolo e la stampa del modello unificato di pagamento – F24 – è attivo il link: <http://www.riscotel.it/calcoloIUC2015/?comune=C428>

data 2 dicembre 2015

Il Funzionario Responsabile

Geom. Giuseppe Felice

Corso Umberto I° 23 tel. centralino 0873958131 Fax0873958702
 Orario apertura al pubblico: lunedì – mercoledì - giovedì: 9:00 / 12:00 - martedì 16:00 / 19:00
 posta elettronica certificata: comune@pec.celenzasultrigno.com
 sito internet: www.celenzasultrigno.com email: tributi@celenzasultrigno.com
 P.IVA 00248510695 Cod. Fisc. 83000210696